UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA Tuscia
V i a S . M. in Gradi n. 4
0 1 1 0 0 - V i t e r b o
T e l . 0761.3571 - Numero verde 800 007464

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI PRATICO VALUTATIVI

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia, nel seguito il **soggetto promotore** o anche denominata l'Università, con sede in Viterbo, Via S.M. in Gradi n. 4, codice fiscale 80029030568, partita I.V.A. 00575560560, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano UBERTINI

E

l'Agenzia FORESTAS, nel seguito anche **soggetto ospitante**, con sede legale in Cagliari, Viale Merello 86 - codice fiscale e partita IVA 03669190922, rappresentato dall'Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Agenzia Forestas, dott. Salvatore Piras,

PREMESSO

- che la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e in particolare gli artt. 2 e 3 ai sensi dei quali l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – Classe L-P02 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di agrotecnico laureato, perito agrario laureato ed eventualmente di perito industriale laureato – sezione tecnologie alimentari. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la prova finale;

- la disciplina normativa dei tirocini curriculari prevista dalla Legge n. 196 del 1997 e dal Decreto Ministeriale. N. 142 del 1998;

- l'art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 e il D.M. n 1154 del 14 gennaio 2021 ai sensi dei quali i corsi di laurea ad orientamento professionalizzante possono essere attivati esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale e in stretta collaborazione con il mondo del lavoro;

- l'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 683 del 24 maggio 2023 ai sensi del quale nell'ambito delle attività formative previste per la classe di laurea professionalizzante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02, almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio;

- che le attività di TPV, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgono in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali;

- che per lo svolgimento delle attività di TPV le università attivano apposite convenzioni prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'Università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi formativi del corso;

- che il progetto formativo dei Corsi ad orientamento professionalizzante è sviluppato mediante convenzioni con Collegi ed Ordini professionali di riferimento del percorso formativo;

- che **il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)** ha attivato il Corso di Laurea ad indirizzo Professionalizzante in PRODUZIONE SEMENTIERA E VIVAISMO, Classe L-P02 che ha l'obiettivo di formare tecnici qualificati polivalenti nel settore della produzione sostenibile di sementi e del vivaismo;

- che il soggetto ospitante è interessato a favorire la sinergia tra il mondo del lavoro e i percorsi formativi universitari che hanno attinenza con le Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali;

- che a tal fine, il soggetto ospitante intende svolgere un ruolo attivo nella realizzazione del percorso formativo del Corso di Laurea ad indirizzo Professionalizzante in PRODUZIONE SEMENTIERA E VIVAISMO favorendo ed incentivando lo svolgimento di tirocini pratico-valutativi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – OGGETTO

Con la stipula della presente Convenzione, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, le Parti, in conformità alle norme di cui al citato D.M. n. 683 del 24 maggio 2023, intendono collaborare con l'obiettivo di consentire l'attivazione del Corso, di cui l'Università degli Studi della Tuscia è soggetto proponente, che verrà realizzato secondo un percorso formativo di carattere integrato che tenga conto della necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo. Gli obiettivi di apprendimento, concordati da entrambe le parti e derivanti dalla frequenza del periodo di Tirocinio pratico-valutativo, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, permetteranno di formare professionisti con competenze nella produzione di giovani piante e di sementi di elevata qualità e, quindi, in grado di inserirsi nei settori lavorativi della consulenza e della gestione delle produzioni vivaistiche e sementiere, della certificazione della qualità delle produzioni, della costituzione, registrazione e protezione delle novità vegetali, del marketing relativo alla filiera vivaistica.

Art. 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI

Considerato che il Corso, così come previsto dal suo regolamento didattico, prevede lo svolgimento di un tirocinio quantificato in almeno 48 CFU, corrispondenti ad almeno 1200 ore di attività, e che è obiettivo comune delle Parti, nell'ambito della presente convenzione, attivare Tirocini pratico-valutativi mettendo a disposizione del Corso di laurea ad indirizzo professionalizzante in PRODUZIONE SEMENTIERA E VIVAISMO, Classe L-P02, le strutture e le figure di tutor interno al soggetto ospitante che opereranno in collaborazione con figure interne all'Università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti che svolgeranno il Tirocinio pratico-valutativo, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi formativi del corso.

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare il numero di studenti iscritti al Corso di laurea ad indirizzo professionalizzante PRODUZIONE SEMENTIERA E VIVAISMO, Classe L-P02, che potranno

svolgere il tirocinio presso la/e sua/e struttura/e entro l'inizio di ciascun anno accademico.

Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutor responsabile didattico/organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per esigenze riguardanti il percorso formativo di tipo pratico-organizzativo all'interno della struttura del soggetto ospitante. Al tirocinante deve essere garantita la partecipazione e la conoscenza delle principali attività aziendali e/o dell'Ente al fine di garantire l'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo e la relativa certificazione.

Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU relativi al TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor del soggetto ospitante sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività, ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'Università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Il tirocinio pratico-valutativo, ai sensi del art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 5 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto: a) a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale; b) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c) a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d) a garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e delle prassi aziendali.

I tirocinanti provvederanno con propri mezzi e oneri:

- ai trasferimenti ordinari dalla propria abitazione all'Università ed alla sede del tirocinio e viceversa;

- ai trasferimenti verso sedi esterne (come ad esempio: cantieri, siti, uffici *ecc*.), e viceversa, se tali trasferimenti sono di modesta entità. Qualora il trasferimento comporti spostamenti maggiori o trasferte di più giorni, gli oneri relativi saranno a carico del soggetto ospitante.

Art. 6 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è comunque a carico dell'Università degli Studi della Tuscia. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore e agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 7 – PREREQUISITI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante, ai sensi del DPR 445/2000, dovrà dichiarare insieme alla comunicazione del numero di posti per tirocini disponibili: a) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) di non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva; c) di non aver avuto, o avere in essere, altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti ospitati.

Art. 8 – COLLABORAZIONI CON ALTRI SOGGETTI

La presente convenzione non è esclusiva per le Parti. Ciascuna Parte potrà, pertanto, stipulare analoghi accordi con altri soggetti. L'Università, in particolare, potrà stipulare convenzioni di tirocinio direttamente con più studi professionali, aziende, associazioni, Enti pubblici e privati.

Art. 9 – ONERI FINANZIARI

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto proponente e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti autonomamente da ciascuna delle parti.

Art. 10 - REFERENTI

Per le finalità indicate nella presente Convenzione, ciascuna Parte nomina i propri referenti. Tali referenti hanno funzione di interlocuzione e confronto in relazione agli impegni che le parti assumono con la presente convenzione e definiscono direttamente o facendo riferimento ai rispettivi Organi, laddove necessario, le iniziative che le Parti intendono realizzare con altri soggetti per le finalità di cui all'art. 4.

Art. 11 – MARCHI E LOGHI

Il marchio istituzionale di entrambe le Parti è di proprietà esclusiva di ciascuna. Una parte non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’altra, se non previa specifica autorizzazione scritta. Ciascuna Parte in merito alle procedure autorizzatorie applica la propria normativa di riferimento.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 13 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata di tre anni accademici con decorrenza a partire dall'anno accademico 2024/2025 ed è rinnovabile per eguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di 3 mesi da comunicare all’altra Parte a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

Art. 14 - NORME FINALI – FORO COMPETENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA Tuscia
V i a S . M. in Gradi n. 4
0 1 1 0 0 - V i t e r b o
T e l . 0761.3571 - Numero verde 800 007464

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente Convenzione che non possa essere risolto amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Viterbo.

Redatto in Viterbo il_____

Per l'Università degli Studi della Tuscia	Per l'Agenzia Forestas
Il Rettore Prof. Stefano Ubertini _____	Il Rappresentante Legale Dott. Salvatore Piras _____